



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Imperia

Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Avv. Andrea Saccone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ai sensi dell'art. 281 *sexies* C.P.C.)

nella causa civile iscritta al n. 2020 R.G. promossa da:

= **Attori**, elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno - via
Treviri 202, presso lo studio dell'Avv. Alessio Orsini, il quale li rappresenta e difende,
come per procura alla lite in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

- ATTORI OPPONENTI -

contro

= **Convenuta**, quale **procuratrice**

elettivamente domiciliata in **Ascoli Piceno** - via **Treviri 202**, presso lo studio dell'Avv.
Alessio Orsini, il quale la rappresenta e difende, come per procura alla lite prodotta nella
fase monitoria;

- CONVENUTA OPPOSTA -

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. **12020** del 12/2/2020.

All'udienza tenutasi il 24/4/2024, i difensori hanno discusso la causa e ribadito le rispettive
conclusioni come in note conclusionali; all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, ai
sensi del vigente art. 281 *sexies* ultimo comma C.P.C.

OSSERVATO E RITENUTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, **Attori** e **Convenuta** hanno
convenuto in giudizio **Attori**, quale procuratrice di



proponendo formale opposizione al decreto ingiuntivo n. | /2020 del 12/2/2020, a mezzo del quale è stato ingiunto il pagamento di 546.714,99 euro a favore della predetta convenuta opposta, oltre interessi e accessori.

i, quale debitrice principale, in ragione del rapporto di c/c con apertura ipotecaria dell'11/3/2009 stipulato con | e | quale fideiussore, hanno eccepito il difetto di competenza territoriale e la titolarità di | a chiedere l'asserito saldo debitore; nel merito hanno contestato la domanda di pagamento in quanto non provata e illiquida, nonché la nullità della fideiussione e la decadenza dal diritto di agire.

|, quale procuratrice di |, si è ritualmente costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto la domanda della controparte e chiedendo di respingere l'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà, istanza che è stata accolta per la minore somma di 485.644,74 euro, solamente in ordine alla posizione del debitore principale e non del fideiussore.

La causa è stata istruita solo documentalmente; esperita apposita C.T.U. contabile al fine di verificare la situazione dei rapporti di dare e avere tra le parti in causa, all'esito, la causa è stata trattenuta a sentenza, previa precisazione delle conclusioni e discussione.

2. In via pregiudiziale, la difesa degli attori opposenti ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, asserendo essere competente il Tribunale di Genova, in particolare, per la presenza della clausola del Foro esclusivo ai sensi degli articoli 28 e 29 c.p.c.

L'eccezione è già stata respinta con ordinanza del 7/4/2021, da intendersi integralmente richiamata in mancanza di diverse argomentazioni da parte del difensore, in quanto l'invocato art. 10 del contratto di apertura di credito ipotecaria dell'11/3/2009 non prevede in alcun modo il Foro esclusivo di Genova.



Per quanto attiene agli artt. 28 e 29 c.p.c., richiamati anche in sede di precisazione delle conclusioni, il primo dispone espressamente che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo i casi in esso specificati e il secondo chiarisce che l'accordo in deroga delle parti non attribuisce al Giudice designato competenza esclusiva, quando ciò non è espressamente stabilito: nel caso di specie, nulla di quanto previsto dalle predette norme è ravvisabile.

L'eccezione va quindi respinta, anche in considerazione del fatto che, essendo il Foro di Imperia quello ove sono residenti entrambi gli attori opposti e, dunque, trattandosi di foro del consumatore, non appare chiaro per quale motivo nulla sia stato allegato a sostegno di quale possa essere l'interesse, giuridicamente tutelabile, di conseguire il richiesto spostamento della competenza per territorio.

3. In atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la difesa degli attori opposti ha contestato la titolarità della _____ a richiedere l'asserito saldo debitore derivante dal conto corrente stipulato con la _____ senza specifiche allegazioni, tanto che, con ordinanza del 2/3/2022, è stato rilevato che detta contestazione non poteva essere esaminata.

Nelle note conclusive la predetta contestazione è stata approfondita con particolare riferimento al corretto riparto dell'onere probatorio in punto di titolarità del diritto, alla inidoneità del documento alternativo alla G.U., alla mancata produzione del contratto di cessione e del documento identificativo dei rapporti e dei soggetti ceduti, alla inidoneità probatoria dell'asserita dichiarazione della _____ e alla mancata dimostrazione della iscrizione all'elenco delle Società veicolo tenuto dalla Banca D'Italia.

La difesa di parte convenuta opposta ha ribadito (cfr. paragrafo 2 delle note conclusive), da una parte che _____ si è resa cessionaria del credito con atto di cessione *pro soluto*, ai sensi della L. 130/99, come risulta dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta



Ufficiale dell'11/12/2018, foglio inserzioni n. 143 (prod. 4) e, dall'altra, che detta cessione risulta confermata dalla dichiarazione della Banca cedente (prod. 12).

La questione relativa al difetto di titolarità, come è noto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, dovendosi ritenere non una eccezione, ma una mera difesa della parte (SS. UU. 2951/2016), spendibile in ogni momento del giudizio e, dunque, anche riesaminabile.

3.1 Va premesso che questo Giudice condivide Cass. 7866/2024 la quale, rifacendosi alle precedenti decisioni 9412/2023 e 17944/2023, ha affermato che *"la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."*

Nel caso di specie non è stato prodotto il contratto di cessione né l'elenco specifico dei crediti allegato al medesimo, motivo per cui occorre verificare, esaminando gli atti e le



produzioni di parte convenuta opposta, se sia stato provato o meno che tra i crediti oggetto della cessione rientri anche quello controverso.

3.2 Iniziando dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, peraltro contestato dagli attori opposenti in quanto documento che sembrerebbe estratto da un non meglio precisato sito internet vista la dicitura "HOME" in alto a destra, va rilevato che il predetto avviso si riferisce a un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, da aperture di credito e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica vantati verso debitori classificati dalla relativa banca cedente a sofferenza, sorti tra il 28 giugno 1982 e il 30 novembre 2018; inoltre, viene dichiarato che, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, le banche cedenti e la Società renderanno disponibili sul sito internet <http://www.>

... fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti trasferiti alla Società e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.

Dato atto che il contratto per cui è causa è un'apertura di credito ed è sorto nel periodo temporale indicato, in primo luogo, non risulta alcuna prova dalla quale possa ricavarsi che la posizione per cui è causa sia stata classificata dalla banca cedente come credito in sofferenza.

Ma vi è di più: all'indirizzo internet indicato nell'avviso medesimo appare solamente quanto segue:

Per tutte le informazioni che stai cercando e per accedere alle aree riservate vai su bper.it, pur volendo proseguire, si approda all'home page di ... senza poter comprendere come fare per accedere ai dati relativi al credito trasferito e alla conferma della avvenuta cessione.

Ne discende che non può ritenersi raggiunta la prova sufficiente e rassicurante della titolarità dello specifico credito per cui è lite, perché non è stata fornita prova documentale né dell'atto di cessione né dell'adempimento del regime di pubblicità imposto dall'art. 58



comma 2 T.U.B., secondo il quale *“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”*.3.3

Non è condivisibile neanche l'altra allegazione della convenuta opposta, secondo la quale la cessione risulterebbe confermata dalla dichiarazione della banca cedente, prodotta sub 12.

Nella predetta dichiarazione, infatti, la sottoscrizione di _____ è seguita da una firma illeggibile da parte di soggetto per il quale non viene indicata la qualifica ovvero la funzione rivestita.

Inoltre, come chiarito da larga parte della giurisprudenza di merito (Trib. Rovigo 156/2023, reperibile in banca dati De Jure e dalle decisioni ivi citate, quali Trib. Padova 440/2022, Trib. Bologna 2897/2022, Trib. Milano 7350/2021 e 3753/2022), la dichiarazione della banca cedente non ha alcun valore probatorio dirimente, trattandosi di atto predisposto unilateralmente, sottoscritto da soggetto le cui funzioni non vengono specificate, oltre che in assenza di una chiara indicazione dei poteri in forza dei quali il sottoscrittore agisce, essendo peraltro un documento di epoca successiva all'avvenuta cessione e che non consente di verificare la veridicità di quanto asserito.

4. Conseguentemente, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione, in accoglimento della domanda di parte attrice opponente, il decreto ingiuntivo n. _____/2020 del 12/2/2020 deve essere revocato e dichiarato nullo e privo di ogni effetto.

5. Per quanto riguarda le spese di lite, si osserva che, in virtù del dovere di lealtà e di probità codificato dall'art. 88 C.P.C., la difesa degli attori opposenti non avrebbe dovuto limitarsi, in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, alla mera enunciazione della contestazione sulla titolarità di _____, ma ben avrebbe potuto già allegare, quantomeno per sommi capi al fine di salvaguardare il diritto al contraddittorio, le difese successivamente approfondite solo nelle note conclusive (cfr. paragrafo B).



La descritta attività difensiva, inoltre, ha violato il principio di economia di giudizio, cagionando una dilatazione dei tempi processuali con relativo spreco di risorse e ha indotto alla redazione di una C.T.U., complessa e costosa, che si è rivelata del tutto inutile ai fini processuali.

Pertanto, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti e i compensi, già liquidati al C.T.U. in corso di causa, vanno posti definitivamente a carico degli attori opponenti in solido.

P. Q. M.

il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:

- 1) in accoglimento della domanda di parte attrice opponente, revoca e dichiara nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. /2020 del 12/2/2020;
- 2) spese di lite interamente compensate tra le parti;
- 3) compensi, già liquidati al C.T.U. in corso di causa, posti definitivamente a carico degli attori opponenti in solido.

Così deciso in data 23/5/2024

Il G.O.P. - Avv. Andrea Saccone